

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA L'UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI E SINGOLI VOLONTARI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SOLIDARISTICHE

Art. 01

1. L'Unione di Comuni Terre di Castelli, volendo garantire nell'ambito del proprio territorio, attività solidaristiche e non sostitutive delle attività di propria competenza, attiva forme di collaborazione con volontari singoli iscritti nell'apposito elenco istituito ogni anno con apposita determinazione, secondo gli indirizzi di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 521 del 20 Aprile 1998.

2. Le attività solidaristiche di cui al precedente comma sono così di seguito individuate:

- a) Servizi ed attività di sostegno ed aiuto a minori, adulti ed anziani;
- b) attività di sostegno rivolte a prevenire il disagio sociale;
- c) collaborazione a progetti ricreativi e di formazione a favore di minori, adulti ed anziani;
- d) attività di supporto a famiglie in difficoltà;
- e) sorveglianza all'interno delle strutture scolastiche;
- f) collaborazione per attivazione percorsi casa – scuola sicuri;
- g) sorveglianza sui mezzi di trasporto scolastico;
- h) servizi di trasporto e accompagnamento con mezzi propri e messi a disposizione dall'Unione, in favore di minori, anziani o disabili;
- i) sorveglianza ed appoggio durante l'espletamento del servizio di refezione scolastica
- j) attività di supporto e vigilanza presso i Nidi d'Infanzia;
- k) collaborazione a singoli progetti promossi dall'Amministrazione dell'Unione;
- l) attività di carattere vario.

Art. 02

L'Amministrazione dell'Unione di Comuni Terre di Castelli non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possano comportare rischi di particolare gravità

Art. 03

1. L'Amministrazione dell'Unione di Comuni Terre di Castelli può avvalersi di volontari singoli per le attività di cui all'art. 1 solo se non gestibili in convenzione con organizzazioni di volontariato, o associazioni di promozione sociale, o con le cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, per inesistenza di tali soggetti sul territorio, o per loro indisponibilità, o per mancata attinenza dell'attività svolta dagli stessi rispetto alle attività oggetto del rapporto.

2. L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non può comportare la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

Art. 04

I volontari singoli che operano in collaborazione con l'amministrazione per una o più della attività di cui all'art. 1) si coordinano con un operatore individuato dall'Amministrazione stessa come responsabile, al quale compete:

- a) accertare direttamente o tramite i servizi pubblici competenti che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessari allo svolgimento di specifiche attività;
- b) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità, la privacy degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e conformemente al progetto di riferimento e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
- c) verificare i risultati delle attività attraverso periodici incontri con il volontario, con gli utenti e con gli operatori coinvolti nelle attività.

2. Prima dell'inizio dell'attività, il Responsabile di Settore interessato o il Referente, predisponde di comune accordo con i volontari il programma operativo o i programmi operativi per la realizzazione della attività. Tale programma operativo, che assume il nome di PROGETTO, viene sottoscritto dal Responsabile di Settore e da ogni singolo volontario. Se il progetto coinvolge più aree dell'Ente, viene predisposto congiuntamente dai Responsabili delle medesime.

Art. 05

Qualora le attività di cui all'art. 1 richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso dei volontari singoli impiegati, l'amministrazione dell'Unione si impegna a fornire occasioni concrete di formazione, riqualificazione ed aggiornamento di dette attività, secondo modalità concordate con i volontari stessi, i quali sono tenuti a partecipare alle iniziative di cui sopra. Su proposta del Responsabile/Referente, e visto lo specifico PROGETTO d'intervento, saranno organizzati moduli formativi preventivi.

Art. 06

I volontari devono impegnarsi affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato. I volontari devono inoltre impegnarsi a dare immediata comunicazione al Responsabile/Referente delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

Art. 07

1. Il Responsabile/Referente è tenuto a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché comunicare ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.

2. L'Ente garantisce che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento della attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi: gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa sono a carico dell'Unione di Comuni Terre di Castelli.

Art. 08

1. Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo spontaneo e gratuito dal singolo volontario in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione degli operatori pubblici.

2. L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dall'eventuale beneficiario diretto.

3. Nella stesura del PROGETTO saranno indicate le eventuali modalità di rimborso, da parte dell'Ente, delle spese sostenute dal volontario e direttamente collegate allo svolgimento dell'attività ed oggettivamente necessarie. Dette spese riconosciute dovranno essere adeguatamente documentate. Le spese oggettivamente non documentabili saranno dedotte da apposita dichiarazione firmata dal volontario: I rimborsi relativi alle spese non documentate saranno assoggettati ad imposta, salvo modificazione dell'attuale normativa fiscale.

Art. 09

I singoli volontari impegnati in attività solidaristiche in collaborazione con l'Amministrazione, devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione stessa, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità dei volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

Art. 10

1. L'Amministrazione si impegna a rendere nota ai singoli volontari l'esistenza delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti di collaborazione con le pubbliche istituzioni singolarmente, ovvero in forma associata.

2. L'Amministrazione si impegna a promuovere ogni momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato ed i volontari singoli affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.

3. L'Amministrazione può avvalersi di persone iscritte nell'elenco di cui all'art. 1 che già operano in modo non occasionale come aderenti volontari di organizzazioni di volontariato o di associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi regionali, esclusivamente in ordine ad attività che non siano attinenti alle attività istituzionali delle organizzazioni o delle associazioni di appartenenza dei suddetti volontari.

Art. 11

Lo svolgimento di attività di volontariato presso l'Unione di Comuni Terre di Castelli non può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

Art. 12

1. L'elenco di cui all'art.1), istituito con apposito atto ed aggiornato con frequenza almeno annuale, può essere liberamente consultato dai cittadini che, per necessità, volessero ricorrere direttamente all'intervento assistenziale di un singolo volontario, previa autorizzazione del singolo volontario a che i suoi dati siano visibili e consultabili da terzi.

2. I cittadini devono essere adeguatamente informati che l'Amministrazione dell'Unione di Comuni Terre di Castelli non è responsabile di mancanze, inadempienze o danni causati dal volontario prestatore dell'attività assistenziale, né assume automaticamente a proprio carico alcun onere per il rimborso spese derivanti da detta attività.

Art. 13

All'atto dell'instaurarsi di un rapporto di collaborazione tra l'Amministrazione ed i singoli volontari, questi ed il Responsabile del Settore interessato sono tenuti a sottoscrivere apposito accordo, al quale sarà allegato il progetto di cui all'art. 4, comma 2, riguardante:

a per l'Ente:

- a1. La definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei programmi a cui partecipano i volontari, considerando che è connaturato al volontario singolo il carattere contingente dell'intervento; per tale definizione è possibile, quando sufficiente, richiamare unicamente i contenuti del progetto;
- a2. La dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi;
- a3. La dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'ente ed i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
- a4. L'impegno ad assicurare direttamente i volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento dell'attività e per la responsabilità civile verso terzi;
- a5. Eventuale impegno a rimborsare ai volontari le spese, indicate nel PROGETTO, effettivamente sostenute e oggettivamente significative e necessarie per la realizzazione delle attività.

b per i volontari

- b1. La dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- b2. L'accettazione espressa di operare, in forma coordinata con i responsabili pubblici, nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione dell'Unione di Comuni Terre di Castelli, assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibile alle verifiche concordate.
- b3. La dichiarazione ad operare nel pieno rispetto dell'ambiente e dei diritti e della dignità delle persone a favore delle quali svolgono l'attività;
- b4. L'impegno a rispettare le disposizioni emesse dal Servizio di protezione e prevenzione dell'Unione Terre di Castelli in merito alla sicurezza sul luogo di attività e nell'utilizzo della attrezzature e degli strumenti;
- b5. L'impegno della riservatezza e del segreto, relativamente a notizie e informazioni raccolte nell'espletamento dell'attività, sia per quanto concerne il trattamento di dati personali sia per quanto attiene all'organizzazione e alla gestione del servizio.